



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 marzo 2021

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Salvatore PILATO | Presidente |
| Elena BRANDOLINI | Consigliere |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Giovanni DALLA PRIA | Referendario |
| Fedor MELATTI | Referendario, relatore |
| Daniela D'AMARO | Referendario |
| Chiara BASSOLINO | Referendario |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 17/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Villanova di Camposampiero (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Villanova di Camposampiero sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 3240 del 1.2.2021), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta prot. n. 1572 del 19.2.2021.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Sulla base dei dati presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), la costruzione degli equilibri nei Bilanci di Previsione 2017/2019 e 2018/2020 e nei Rendiconti 2017 e 2018 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011.

Sia il Bilancio di Previsione 2017-2019 che il Bilancio di previsione 2018-2020 risultano approvati nel rispetto dell'art. 162 comma 6 del Tuel.

I rendiconti 2017 e 2018 presentano i seguenti saldi:

| | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Equilibrio di parte corrente | 243.508,60 | 135.437,91 |
| Equilibrio di parte capitale | -31.744,84 | -104.419,88 |
| Saldo delle partite finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio finale | 211.763,76 | 31.018,03 |

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione in entrambi gli esercizi.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| Fondo cassa finale | 550.797,74 | 537.555,35 |
| Residui attivi | 465.517,55 | 256.743,90 |
| Residui passivi | 408.202,24 | 380.854,17 |
| Fpv finale (di spesa) | 325.460,10 | 182.894,50 |
| Risultato di amministrazione | 282.652,95 | 230.550,58 |
| Totale accantonamenti | 109.587,57 | 148.294,16 |
| Di cui: FCDE | 69.587,57 | 117.182,49 |
| Totale parte vincolata | 0,00 | 0,00 |
| Totale parte destinata agli investimenti | 116.029,41 | 24.080,78 |
| Totale parte libera | 57.035,97 | 58.175,64 |

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

| | Rendiconto 2017 Accertamenti (a) | Rendiconto 2017 Riscossioni (b) | % (b/a) | Rendiconto 2018 Accertamenti (c) | Rendiconto 2018 Riscossioni (d) | % (d/c) |
|---|---|--|----------------|---|--|----------------|
| Tit.1 residui (iniziali + riaccertati) | 384.154,48 | 384.154,48 | 100,00% | 331.379,15 | 331.379,15 | 100,00% |
| Tit.1 competenza | 1.335.576,11 | 1.003.590,17 | 75,14% | 1.363.036,89 | 1.248.093,06 | 91,57% |
| Tit.2 residui (iniziali + riaccertati) | 86.011,76 | 86.011,76 | 100,00% | 53.864,24 | 53.864,24 | 100,00% |
| Tit.2 competenza | 645.553,24 | 596.326,31 | 92,37% | 672.113,66 | 643.159,79 | 95,69% |
| Tit.3 residui (iniziali + riaccertati) | 50.145,99 | 5.073,68 | 10,12% | 46.533,92 | 1.533,92 | 3,30% |
| Tit.3 competenza | 306.151,81 | 304.617,89 | 99,50% | 252.314,47 | 204.026,25 | 80,86% |

SITUAZIONE DI CASSA

| | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo cassa finale | 550.797,74 | 537.555,35 |
| Anticipazione di tesoreria | --- | --- |
| Cassa vincolata | 2.654,28 | 2.654,28 |
| Tempestività dei pagamenti | -2,36 | 0,84 |

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

INDEBITAMENTO

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Debito complessivo a fine anno | 1.206.203,32 | 1.070.952,39 |

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini per il rendiconto 2018 e per il bilancio di previsione 2018/2020, mentre per quanto riguarda il bilancio di previsione 2017/2019 la trasmissione è avvenuta in ritardo, ovvero in data 13/06/2017 anziché entro il 19/03/2017 (il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17/02/2017); gli schemi di bilancio del rendiconto 2017 risultano trasmessi solamente in data 17/02/2020 (il rendiconto in questione risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2018 e pertanto il termine per la trasmissione era fissato al 26/05/2018);
- il rendiconto 2018 risulta approvato in lieve ritardo (cfr. deliberazione Consiglio comunale n. 12 del 02.05.2019), mentre entrambi i bilanci di previsione ed il rendiconto 2017 sono stati approvati nei termini
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- in entrambi i questionari sul rendiconto non risultano aggiornati gli inventari;
- il conto economico dell'esercizio 2018 registra una perdita d'esercizio pari a € - 268.342,81;
- l'organo di revisione non segnala situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Il Comune di Villanova di Camposampiero è stato da ultimo destinatario della deliberazione n. 518/2018/PRSE che accertava con riferimento al rendiconto 2015 la tardiva approvazione del rendiconto, il risultato negativo della gestione cosiddetta "potenziata" (€ -48.254,71), un'insufficiente quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, la tardività nei pagamenti dei fornitori (Indicatore Tempestività dei Pagamenti pari a 42,60 giorni) e l'errata contabilizzazione dei servizi conto terzi.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-

bis (intitolato “*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle

relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Villanova di Camposampiero si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione del rendiconto 2018 e tardiva trasmissione a BDAP del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2017-2019

In sede istruttoria si è rilevato che il rendiconto 2018 risulta approvato in lieve ritardo (cfr. deliberazione Consiglio comunale n. 12 del 02.05.2019); si è altresì rilevato che, relativamente al bilancio di previsione 2017-2019, la trasmissione alla banca dati BDAP è avvenuta in ritardo, ovvero in data 13/06/2017 anziché entro il 19/03/2017 (il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17/02/2017); anche gli schemi di bilancio del rendiconto 2017 risultano trasmessi solamente in data 17/02/2020 (il rendiconto in questione risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2018 e pertanto il termine per la trasmissione era fissato al 26/05/2018).

Al riguardo nella nota a firma congiunta prot. n. 1572 del 19.2.2021 il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“il lieve ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2018 è dovuto alla necessità di garantire ai Consiglieri un termine conforme a quanto previsto da Regolamento di contabilità per l'analisi della documentazione; in merito al divieto assunzionale si conferma il rispetto della norma e di non aver effettuato alcuna nuova assunzione in coerenza con i principi fissati (si veda la Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 59/2010)”*, aggiungendo altresì che *“riguardo il ritardo nella trasmissione alla banca dati BDAP, per il periodo preso in considerazione si sono scontate, dapprima, difficoltà di tipo organizzativo dovute al pensionamento del Responsabile dei Servizi finanziari, la cui vacanza è durata dal 2015 fino al 2019 e a cui si è sopperito con incarichi temporanei e presenze a tempo parziale; successivamente si sono riscontrate difficoltà di tipo informatico, nella corretta formazione dei tracciati previsti, che hanno impedito la formale acquisizione dei file inviati, acquisizione completata in data 17.02.2020, ma che ha visto diversi step di avanzamento che sembravano conclusi, ad inizio 2019, con il regolare invio di due tracciati previsti e di tutti e 7 gli allegati richiesti; in merito al divieto assunzionale, si conferma il rispetto della norma e di non aver effettuato alcuna nuova assunzione in coerenza con i principi fissati (si veda la Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 59/2010).*

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto

del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Risultato di amministrazione

In sede istruttoria si è rilevato, relativamente al rendiconto 2017, una discrepanza tra i dati inseriti nel questionario e i dati presenti in BDAP (cfr. prospetto di verifica degli equilibri), relativamente all'utilizzo dell'avanzo 2016, come dettagliato nella seguente tabella.

| Dati contenuti nel questionario al rendiconto 2017 | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| Utilizzo avanzo di amministrazione 2016 nell'esercizio 2017 | importo al 31.12.2016 | utilizzo per spese correnti | utilizzo per spese in c/capitale | totale utilizzato |
| Parte accantonata altri fondi | | | | 0,00 |
| Parte vincolata | | | | 0,00 |
| Parte destinata agli investimenti | 184.797,53 | | 184.797,53 | 184.797,53 |
| Parte disponibile | 38.690,38 | | 24.802,47 | 24.802,47 |
| Totale | | 0,00 | 209.600,00 | 209.600,00 |
| Valori indicati nel prospetto relativo alla verifica equilibri R2017 | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione 2016 nell'esercizio 2017 | | 29.600,00 | 180.000,00 | 209.600,00 |
| differenza | | -29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 |

Nella citata nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "l'avanzo di amministrazione 2016 risulta così suddiviso e successivamente utilizzato:

- € 184.797,53 quota destinata agli investimenti; € 180.000,00 quota applicata in conto capitale;
- € 38.690,38 quota disponibile; € 29.600,00 quota applicata in parte corrente;
- *il finanziamento di spese di investimento ha riguardato le seguenti voci:*
 - € 20.000,00 realizzazione impianto videosorveglianza;
 - € 45.000,00 manutenzione straordinaria plessi scolastici;
 - € 25.000,00 messa in sicurezza viabilità e realizzazione opere di arredo urbano;
 - € 10.000,00 manutenzione straordinaria immobili comunali;
 - € 50.000,00 manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica;
 - € 20.000,00 realizzazione infrastruttura in fibra ottica;
 - € 10.000,00 contributo straordinario alle parrocchie per spese di investimento;

- *il finanziamento di spese in parte corrente ha riguardato le seguenti voci di spesa a carattere non permanente:*
 - *€ 5.000,00 contributo straordinario nell'ambito di una iniziativa per promuovere il corretto smaltimento dell'amianto;*
 - *13.000,00 contributo straordinario all'ULSS n. 6 per la realizzazione di un progetto socio-sanitario destinato alla fascia di popolazione appartenente alla cosiddetta "Terza età";*
 - *8.000,00 intervento straordinario di eradicazione di colonie di bruco americano a causa di un picco anomalo di infezione registrato sul territorio;*
 - *3.600,00 contributo straordinario alle associazioni di volontariato presenti sul territorio per iniziative a carattere episodico".*

La Sezione prende atto che i dati corretti sono contenuti nel prospetto di verifica degli equilibri presente in BDAP e richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità. Raccomanda, pertanto, di verificare il dato e di porre maggiore attenzione, per il futuro, alla corretta compilazione del questionario.

In sede istruttoria si è altresì rilevato, relativamente al rendiconto 2018, che l'avanzo di amministrazione risulta applicato sia in parte corrente (per € 15.000,00, di cui € 5.000,00 a finanziamento di spese non permanenti ed € 10.000 per la liquidazione del trattamento di fine mandato del sindaco, come si rinviene dalla relazione dell'organo di revisione) che in parte capitale (per € 90.500,00).

Al 31/12/2018 la parte destinata ad investimenti nel risultato di amministrazione risulta essere pari ad € 24.080,78, tuttavia tale quota dovrebbe assumere un valore almeno uguale alla differenza tra la parte destinata ad investimenti risultante al 31/12/2017 - pari ad € 116.029,41- ed il suo utilizzo nel 2018 – pari appunto ad € 90.500,00 – e quindi ammontare ad € 25.529,41, registrandosi pertanto una differenza pari a € 1.448,63.

Al riguardo nella citata nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *"la discrepanza tra il dato della parte di avanzo destinata ad investimenti al 31/12/2018 e la differenza tra la parte destinata ad investimenti al 31/12/2017 e la parte destinata nel corso dell'esercizio 2018 è presumibilmente legata ad un errore nel calcolo effettuato in fase di ricostruzione del dato in sede di Rendiconto 2018"*.

Il Collegio raccomanda pertanto di ripristinare il valore corretto della parte destinata agli investimenti nel primo rendiconto utile.

Gestione residui

Si rilevano modesti livelli di riscossione in c/residui al Titolo III delle entrate (rapporto residui attivi/riscossioni pari a 10,12% nel 2017 e a 3,30% nel 2018, come da tabella in premessa).

La Sezione raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione.

Tempestività dei pagamenti

Si rileva dalla Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2018 è stato pari a 0,84.

Al riguardo nel questionario R2018 - campo annotazioni delle domande preliminare del punto 7 afferente l'ITP – viene precisato che *“l'ente non ha formalmente adottato specifiche misure organizzative in quanto, secondo il RSF, ‘esiste una prassi consolidata che garantisce un indicatore di tempestività al di sotto dei limiti stabiliti per legge’”*.

Il Collegio, nel rilevare il miglioramento dell'indicatore in questione rispetto al valore (42,60) indicato nella precedente deliberazione n. 518/2018/PRSE, rammenta comunque che esso deve tendere al valore pari a 0 e che qualsiasi dato superiore a tale valore-soglia comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, secondo cui *“a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]”*.

Contrattazione integrativa

Dal questionario sul rendiconto 2017 emerge che nel rendiconto 2016 e nel bilancio di previsione 2017/2019 non sono state accantonate le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL; tali somme non sono state accantonate in sede di rendiconto 2017.

Al riguardo l'Ente e l'organo di revisione, nella citata nota a firma congiunta, hanno rappresentato che *“a seguito della sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 gli arretrati sono stati erogati indipendentemente dall'effettuazione di accantonamenti a tale scopo”*.

Il Collegio rammenta al riguardo quanto previsto dall'All. 4/2- punto 5.2- al D. lgs. n. 118/2011, secondo cui per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene, per la spesa di personale, *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione”*.

Tale disposizione normativa, pur non essendo immediatamente precettiva, in quanto si

risolve in un mero auspicio, risponde tuttavia ad una logica di corretta gestione del bilancio; per il futuro si raccomanda pertanto all'Ente l'osservanza della norma citata.

Politiche di valorizzazione del patrimonio

Si rileva la risposta negativa alle domande "L'Ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?" e "L'Ente ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio?", rilevando la mancanza di personale con qualifiche adeguate (pg. 20 del questionario al rendiconto 2018).

In risposta a nota istruttoria, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *"l'operazione di aggiornamento degli inventari è stata portata a termine nel corso dell'anno 2019 e produrrà i suoi effetti a partire dal rendiconto per l'anno 2020"*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, osserva che tali adempimenti sono stati portati a termine solo nel 2019, rammentando pertanto che la migliore utilizzazione delle risorse richiede che anche il patrimonio dell'ente vada gestito e reso economicamente efficiente. Un passaggio essenziale per una migliore gestione del patrimonio è quello della ricognizione completa di tutti gli immobili di proprietà dell'ente, nella loro natura oggettiva, per le loro funzioni, per lo stato manutentivo, poiché da una visione complessiva si può partire con una programmazione per il migliore utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Evidentemente, quindi, le attività di inventario e di valutazione sono propedeutiche alle politiche di valorizzazione di tali beni patrimoniali, che l'Ente deve attuare nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità.

Disequilibrio economico

In sede istruttoria si è rilevato che il conto economico dell'esercizio 2018 registra una perdita d'esercizio pari a € -268.342,81;

Al riguardo si rileva che gli Enti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2011, pur nel contesto della contabilità armonizzata, che prevede l'adozione delle scritture economico-patrimoniali a fini conoscitivi (art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 151, comma 4, del TUEL), devono perseguire l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, come stabilito dal principio generale n. 15 di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011, laddove si prevede che l'equilibrio *"economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Villanova di Camposampiero (PD):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2018 e la tardiva trasmissione a BDAP

del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2017-2019;

- rileva le discrasie di cui in motivazione nella compilazione dei questionari al rendiconto 2017, richiamando l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- raccomanda di ripristinare il valore corretto della parte destinata agli investimenti nel primo rendiconto utile;
- raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2018 è positivo, essendo pari a 0,84;
- raccomanda il puntuale rispetto della disciplina normativa di cui all'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011- punto 5.2- relativo alle spese di personale;
- raccomanda di attivare le opportune politiche di valorizzazione del patrimonio;
- rileva che la gestione 2018 ha registrato una perdita d'esercizio pari ad euro - 268.342,81;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.TE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villanova di Camposampiero (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini